

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ROMA

12 NOVEMBRE 2009

GIUDICE: SANGIOVANNI

PARTI: MUSSOLINI

(*avv. Vecchio*)

FANDANGO S.R.L.

(*avv. De Sanctis*)

Diffamazione • Opera cinematografica • Scarso livello socio-economico dell'autore dell'epiteto

• Esimente • Diritto di critica • Sussistenza.

• Opera cinematografica • Attività creativa • Verità e continenza • Valutazione elastica • Funzionale al risultato artistico

In tema di diffamazione a mezzo di opera cinematografica, si deve valutare il contesto scenico nel quale è inserita l'espressione incriminata ed il più ampio contesto socio-culturale ri-

chiamato nel film di cui il regista vuole dare una originale lettura; la frase censurata può essere dunque scriminata dall'esimente del diritto di critica esercitato mediante il film perché risulta priva di autonoma efficacia offensiva dato che è pronunciata da una persona di bassa cultura in un contesto socio-economico degradato.

Proprio perché l'opera cinematografica è il risultato di un'attività creativa, il requisito della verità del fatto narrato e della continenza delle espressioni utilizzate richiede una valutazione necessariamente elastica e funzionale al risultato dell'espressione artistica.

PREMESSO IN FATTO che la ricorrente ha chiesto al giudice della cautela di inibire e/o vietare la distribuzione e/o diffusione dell'opera cinematografica intitolata «Francesca» diretta dal regista romeno Paunescu ovvero di «disporre ogni altra misura idonea ad impedire la circolazione della suddetta opera contenente le espressioni ingiuriose e diffamatorie di cui in narrativa»;

che in particolare parte ricorrente, convenendo in giudizio la sola società responsabile della distribuzione del film sul territorio italiano, ha censurato la «pesante ingiuria» pronunciata da uno dei personaggi del film del seguente tenore: «*Non hai sentito quella puttana della Mussolini che vuole morti tutti i romeni?*»;

che sul punto l'istante contesta la espressione totalmente gratuita ed ingiuriosa rivolta ad una parlamentare della Repubblica che si è sempre battuta per iniziative a tutela della donna e rileva la assoluta falsità ed abnormità con la quale l'attore del film attribuisce all'onorevole Mussolini di voler «ammazzare tutti i romeni», posto che la istante non ha mai dichiarato pubblicamente o privatamente di voler «uccidere ... qualcuno»;

che la ricorrente assume inoltre che la espressione censurata viola la sua identità personale, identificandola come portatrice di un vero e proprio odio razziale e la espose, con la tecnica dell'insulto e della menzogna, alla pubblica riprovazione;

che osserva infine che la tematica del film non giustifica «la portata oggettivamente ingiuriosa e lesiva degli addebiti mossi alla ricorrente: le of-

fese più gravi ed odiose che possono rivolgersi ad una donna » (cfr. ricorso);

la resistente, costituitasi in giudizio, dopo aver rilevato l'impossibilità di incidere sulla integrità dell'opera cinematografica, ha contestato la valenza illecita della espressione censurata, da ritenersi del tutto funzionale al contesto scenico del film.

OSSERVA IN DIRITTO: il film dal titolo « Francesca » costituisce pacificamente un'opera dell'ingegno di carattere creativo in relazione alla quale la società distributrice del film, nel realizzare il doppiaggio, si è « limitata a tradurre i dialoghi esistenti sulla pellicola originaria » (cfr. memoria) senza alcun potere di modifica del testo originario (in assenza del consenso dell'autore dell'opera, cfr. art. 41 legge 633/41); trattasi di un'opera di fantasia dove il regista, rappresentando un contesto sociale di estrema difficoltà economica e violenza, racconta la storia di una giovane rumena la quale, anche in ragione di una difficile convivenza con un compagno di dubbia moralità, decide di partire per l'Italia alla ricerca di un lavoro sicuro;

nella finzione scenica la protagonista non raggiungerà mai l'Italia per vicende familiari che sottolineano il contesto estremamente violento e degradato nel quale vive Francesca.

Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del *fumus* del diritto vantato in ragione della richiesta misura cautelare (la sospensione della distribuzione di un'opera cinematografica ampiamente tutelata dalle disposizioni in materia di diritto d'autore), considerata la sommaria cognizione cui si è tenuti in questa sede, deve in via preliminare valutarsi se l'autore di un'opera cinematografica, utilizzando una storia di fantasia, attraverso una rappresentazione realistica di un contesto sociale (nel caso di specie quella parte più povera e degradata della attuale società romana), possa legittimamente manifestare il proprio pensiero, così esercitando il proprio diritto di critica che costituisce la diretta estrinsecazione del diritto tutelato dall'art. 21 della Costituzione; deve ritenersi infatti, che per taluni generi cinematografici l'autore dell'opera, pur ricorrendo ad una storia di fantasia, voglia offrire agli spettatori una rappresentazione realistica della società civile, ovviamente raccontata e valutata dal proprio punto di vista, con richiami, più o meno espliciti, a particolari contesti storico — politici o socio — culturali;

nel caso di specie la storia della giovane rumena trova ragione e spunto dall'omicidio della signora Reggiani avvenuto a Roma nell'ottobre 2007 ad opera di un giovane rumeno e racconta le ripercussioni che tale fatto di cronaca nera ha avuto, soprattutto in Romania (cfr. tra le tante le dichiarazioni rilasciate dal regista sul quotidiano on line La Stampa).

Ciò posto, devono richiamarsi i criteri interpretativi individuati dalla giurisprudenza *in subiecta materia*, per lo più elaborati in materia di ingiuria e diffamazione a mezzo stampa con riguardo alla cd. critica politica o sindacale, dovendo necessariamente sottolinearsi il fatto che il diritto di critica che viene esercitato attraverso un film richiede un accertamento particolarmente contestualizzato dei requisiti ritenuti necessari per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p.;

si vuole in altri termini rilevare che la forza delle scene rappresentate e la portata emotiva che un'opera cinematografica in genere suscita, im-

pone di analizzare le espressioni censurate nell'intero contesto nel quale si snoda il film (sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi, riferimenti a fatti di cronaca di particolare clamore e risonanza);

ciò è particolarmente vero in un'opera che, pur essendo di pura fantasia, quale quella in esame, tenta tuttavia di rappresentare in modo realistico un contesto sociale narrato da una prospettiva insolitamente diversa (sul punto si richiamano sempre le dichiarazioni rilasciate dal regista il quale, dopo la proiezione del film alla Mostra del Cinema di Venezia, in relazione alle reazioni suscitate dalla sua opera e con riferimento all'omicidio Reggiani, parla di « Un razzismo che viaggia a doppio senso ... *Francesca* è la storia di un sogno ... certe realtà debbono essere lette da prospettive diverse: Nei confronti degli immigrati esiste un atteggiamento che va raccontato ... »); la storia narrata nel film è la storia di una comune donna rumena che, anche se angosciata dal dover lasciare la sua famiglia ed i suoi affetti, decide di partire per trovare un lavoro sicuro in un paese, l'Italia, ritenuto particolarmente ostile e violento nei confronti dei cittadini romeni all'indomani dell'omicidio Reggiani;

la storia della giovane Francesca si snoda attraverso la verifica della fattibilità del progetto lavorativo; la protagonista si muove in un contesto sociale dove è forte la mancanza di punti di riferimento e di valori.

Individuato il contesto narrativo del film, deve premettersi che l'espressione incriminata (inserita in una delle prime scene del film) è utilizzata dal padre della giovane donna il quale, per dissuadere la figlia dal partire verso un paese ritenuto violento ed ostile al popolo rumeno, si rivolge a Francesca dicendole tra l'altro « *...quegli stronzi degli italiani ... tu non sai che succede là... per loro noi siamo tutti zingari ... non li guardi mai i notiziari in televisione, i romeni vengono pestati per strada da gruppi organizzati ... basta un solo italiano matto per ammazzartii* »;

nell'ambito di tale discorso il padre, per convincere la figlia a non partire, utilizza anche l'espressione incriminata, facendo riferimento all'on Mussolini ritenuta evidentemente il prototipo di quella classe politica particolarmente ostile al popolo rumeno;

al riguardo deve rilevarsi che proprio la ricorrente, in occasione dell'omicidio Reggiani, aveva rilasciato interviste e dichiarazioni particolarmente ostili al popolo rumeno (« i romeni hanno lo stupro nel DNA, violare la legge è divenuto un modo di vita per i romeni, si allontanano l'ambasciatore rumeno dall'Italia perché indesiderato, i romeni ...un popolo di criminali), dichiarazioni che hanno avuto un indubbio impatto mediatico, sia per la autorevolezza del parlamentare italiano che le ha rilasciate, sia per il contesto politico culturale determinatosi all'indomani dell'efferato fatto di cronaca nera;

tali dichiarazioni hanno avuto ampio eco e clamore anche in Romania, sì tanto da determinare lo scioglimento del gruppo parlamentare di estrema destra « Identità. Tradizione e Sovranità » di cui faceva parte la stessa ricorrente (a seguito della fuoriuscita dal gruppo stesso delle rappresentanti romene — tutte donne —, cfr. articolo Corriere delle Sera dal titolo « Lite Romeni — Mussolini « Salta » l'estrema destra).

Il contesto scenico nel quale è inserita la « battuta » incriminata ed il più ampio contesto socio culturale richiamato nel film di cui il regista vuole dare una originaria lettura, autorizza a ritenere che l'offesa rivolta alla parlamentare italiana e l'intera frase censurata possano essere scrimi-

nate dall'esimente del diritto di critica esercitato mediante un film, dove l'espressione incriminata deve essere valutata nel contesto della finzione scenica.

Si rileva infatti che se è vero che il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, l'epiteto, sicuramente volgare, riferito alla ricorrente, risulta privo di autonomia *efficacia* offensiva perché pronunciato da una persona di bassa cultura in un contesto socio culturale degradato (descritto dalla scena nella quale è inserito il colloquio tra il padre e la figlia), dove la individuazione dell'On. Mussolini può essere considerata, per quanto sopra detto, espressione di una classe politica ritenuta particolarmente ostile al popolo romeno;

trattasi peraltro di una offesa rivolta ad una persona che riveste un ruolo pubblico che ha avuto un indubbio rilievo individuale nella dimensione sociale rappresentata nel film.

Come è stato condivisibilmente ritenuto « la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante ... L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante ..., si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito » (cfr. Cass. 41283/08).

Nella fattispecie in esame l'espressione utilizzata dal padre della protagonista per convincere la figlia dal desistere dal partire per l'Italia, valutata nel contesto comunicativo del dialogo tra i due familiari, considerata la limitata capacità argomentativa di una persona di basso livello culturale e sociale e le informazioni verosimilmente in suo possesso, valutata la necessità di convincere la propria interlocutrice con argomentazioni rozze ma « forti », autorizza a ritenere che la frase incriminata sia priva di autonoma valenza offensiva;

se è pur vero infatti che l'On. Mussolini non ha mai dichiarato di « volere la morte di qualcuno » è altrettanto vero che il protagonista ha sintetizzato, con gli strumenti e le informazioni in suo possesso, il pensiero e le opinioni che il romeno medio di bassa condizione sociale potrebbe verosimilmente avere dell'Italia in generale e della parlamentare in particolare (all'indomani delle dichiarazioni rese nei confronti dell'intero popolo romeno, ampiamente rilanciate dai media, cfr. doc. 3 in atti).

Proprio perché l'opera cinematografica è il risultato di una attività creativa, il requisito della verità del fatto narrato e della continenza delle espressioni utilizzate richiede una valutazione necessariamente elastica e funzionale al risultato della espressione artistica; nel caso di specie l'epiteto rivolto alla ricorrente e l'espressione complessivamente censurata sono del tutto funzionali alla scena « incriminata » e all'intero contesto filmico di descrizione del nostro paese raccontato attraverso la storia della protagonista del film.

Per mera completezza espositiva deve infine rilevarsi la assoluta mancanza di proporzionalità tra la misura cautelare richiesta (la inibizione della diffusione di un'opera cinematografica ampiamente tutelata dalle leggi sul cd. diritto d'autore) e il diritto asseritamente leso da una sola frase inserita, senza alcuna drammatizzazione, in una sola tra le prime scene del film.

Il ricorso deve pertanto respingersi;
la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M. — Respinge il ricorso; compensa le spese di lite.

LA LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ATTRAVERSO L'OPERA CINEMATOGRAFICA

1. IL CASO

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., l'On. Alessandra Mussolini chiedeva al Tribunale di Roma l'inibizione della distribuzione e diffusione dell'opera cinematografica dal titolo « *Francesca* », ovvero di disporre ogni altra misura idonea ad impedire la circolazione della suddetta opera perché contenente delle espressioni ingiuriose e diffamatorie in danno della sua persona. La ricorrente censurava la dichiarazione fortemente lesiva proferita da uno dei personaggi del film del seguente letterale tenore: « *non hai sentito quella puttana della Mussolini che vuole morti tutti i romeni?* », sottolineandone il carattere obiettivamente offensivo alla sua integrità morale, la mancanza di qualsiasi fondamento di verità alla base delle assunzioni relative alla sua persona ed alle sue personali convinzioni morali, religiose e politiche. Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, tale rappresentazione di sé, oltre ad essere errata e falsa ed idonea a presentarla al pubblico come portatrice di idee e di intenti non corrispondenti alla sua persona, arrecava un gravissimo nocumento alla sua immagine pubblica di parlamentare.

Il Tribunale, con l'ordinanza in commento, rigettava la richiesta cautelare avanzata, ritenendo scriminata la suindicata espressione per effetto del legittimo esercizio di critica per mezzo dell'opera cinematografica e che la stessa espressione debba essere valutata all'interno di un contesto di finzione scenica, che attenuerebbe la sua portata lesiva. Inoltre, secondo l'argomentazione contenuta nell'ordinanza, il requisito della verità del fatto narrato all'interno dell'opera cinematografica richiederebbe una « *valutazione necessariamente elastica e funzionale al risultato dell'espressione artistica* » e che la scena incriminata sarebbe funzionale all'intero contesto filmico.

Infine, secondo il Tribunale, l'epiteto risulterebbe « *privo di efficacia offensiva perché pronunciato da una persona di bassa cultura in un contesto socio-economico degradato, dove l'individuazione dell'On. Mussolini può essere considerata espressione di una classe politica ritenuta particolarmente ostile al popolo romeno* ». Dunque, secondo il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza in esame, la dichiarazione in questione non può assumere una valenza lesiva perché presenta i seguenti connotati: (i) è contenuta all'interno di un'opera cinematografica, (ii) è funzionale al contesto narrativo e al risultato artistico voluto, (iii) è pronunciata da un soggetto di scarso livello culturale all'interno di un contesto socio-economico degradato.

L'ordinanza in esame, offre la possibilità di tracciare alcune osservazioni sulla libertà di espressione all'interno di un'opera cinematogra-

fica, tentando, nel contempo, di precisare alcuni criteri interpretativi di ausilio all'accertamento della lesione dei diritti della personalità.

2. LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ PER MEZZO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE.

2.1. Di estremo interesse sul tema è una pronuncia della Corte di Cassazione resa all'esito di una vicenda diffamatoria che aveva coinvolto Papa Pio XII a seguito della pubblicazione di un libro e della distribuzione del relativo film che ne denunciavano la presunta complicità o connivenza nei confronti dell'occupante tedesco stanziato a Roma durante la seconda guerra mondiale, in particolare, nell'occasione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine¹.

Secondo la Cassazione, al fine di valutare la sussistenza del reato di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato in un'opera di rievocazione storica, il giudice di merito deve esercitare non soltanto un controllo estrinseco, diretto a valutare se il risultato della ricerca possieda i caratteri dell'opera storiografica, ma anche un controllo circa la corrispondenza a verità dei fatti esposti e addebitati. Ciò in quanto, il carattere creativo o scientifico dello scritto o della rappresentazione filmica potenzialmente lesiva, ove anche quest'ultima possa qualificarsi come ricostruzione di tipo *lato sensu* storiografico, non implica di per sé l'accesso ad una tutela rafforzata — rispetto a quella tipicamente riconosciuta nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca — delle opinioni espresse o manifestate nei confronti di soggetti terzi che si ritengano da esse lesi nell'onore o nella reputazione².

Con la sentenza sopra richiamata, la Cassazione ha fatto luce su un tema fino allora ambiguo e caratterizzato da una certa opacità: il riferimento circa la tutela costituzionale riconosciuto all'opera artistica potenzialmente in contrasto con i diritti della personalità altrui. Benché, infatti, la libertà dell'espressione artistica sia formalmente dotata di copertura costituzionale a sé stante (art. 33) rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero intesa *tout court* (art. 21), nell'interpretazione della Corte,

¹ Si tratta di Cassazione pen., sez. VI, 19 ottobre 1979, in *Foro it.*, 1981, II, 243, che valuta lesivo il contenuto del libro dal titolo « *Morte a Roma* » di R. Katz e del film « *Rappresaglia* » ad esso ispirato.

² La Corte d'Appello, nel giudizio di secondo grado, aveva invece ritenuto (cfr. App. Roma, 1 luglio 1978, in *Temì Romana*, 1979, 313) che l'espressione artistica doveva ricomprendersi tra le forme di manifestazione del pensiero privilegiate dall'ordinamento, al pari dell'espressione religiosa e scientifica e che ciò si evince dalla loro trattazione, nel testo costituzionale, in una sede separata e distinta da quella dell'art. 21 (e, rispettivamente, dell'art. 33 per scienza ed arte, e dell'art. 19 per la religione), sì da sfuggire ai limiti per essa stabiliti e da essere coperta da una più vasta

area di tutela o immunità in relazione alle potenziale lesività dei diritti di terzi. In particolare, secondo la Corte di Appello, la qualificazione del libro e del film in questione quali opere di critica storica impediva al giudice di procedere ad un controllo intrinseco sulla verità dei fatti narrati, consentendogli soltanto un sindacato estrinseco diretto a stabilire se al risultato espressivo conseguito potessero o meno attribuirsi, in quanto opera storico-scientifica, i caratteri tipici della serietà dell'indagine storica effettuata, della logicità delle valutazioni espresse in relazione a quella, del civismo e della pacatezza dell'esposizione. Pertanto, lo *jus narrandi* rispetto a fatti appartenenti al passato e perciò storici doveva ritenersi intrinsecamente più libero di quello riconosciuto in relazione ai fatti correnti che sono oggetto di cronaca.

la prima sarebbe in ogni caso tenuta a rispettare i medesimi limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, primo fra tutti quello della verità dei fatti esposti e soggetti a critica e, quindi, della veridicità della ricostruzione offerta. L'art. 33 Cost., secondo la Cassazione, deve ritenersi volto a sancire l'indipendenza della creazione artistica e della ricostruzione scientifica dalla interferenza illegittima dei pubblici poteri e, principalmente, della sfera politica, mentre, sul piano dei rapporti orizzontali, con riguardo cioè ai diritti inviolabili degli altri soggetti, loro riconosciuti in forza degli artt. 2 e 3 della Carta — tra i quali figurano anche i diritti concernenti il rispetto dell'identità personale, dell'onore e della reputazione — sarebbe sempre l'art. 21 a dettare le condizioni inderogabili idonee a giustificare, in qualunque forma, il legittimo esercizio dello *jus narrandi*³; naturalmente, rispettando pur sempre la sostanziale verità dei fatti ed il principio della contenenza, mediante l'uso di un « *linguaggio scevro di avversione emotiva* »⁴.

In questa prospettiva, pertanto, il privilegio stabilito dalla Costituzione in favore dell'espressione artistica rispetto alle altre forme di manifestazioni del pensiero si ridurrebbe al mancato richiamo, nell'art. 33 Cost., del limite del buon costume (viceversa incluso nell'art. 21 Cost.).

Il suddetto *favor* dunque non può tradursi nella totale assenza di tutti gli altri limiti stabiliti dall'art. 21 Cost. posti a tutela della dignità altrui, imponendo semmai un mero riadattamento degli stessi in virtù della diversa natura (essenzialmente creativa anziché informativa) del mezzo espressivo considerato. Riadattamento che, in ogni caso, non avrebbe mai dovuto condurre ad una compressione indebita dei criteri della verità e della proprietà espositiva, non potendosi tollerare che l'esercizio del diritto di critica, anche consentito in senso più ampio di quanto tradizionalmente concesso rispetto alle attività meramente informative o cronistiche, sconfinasse « *nell'altrui personale denigrazione* », quale « *strumento di aggressione dell'altrui sfera morale* », naturalmente destinato a rimanere privo di ogni tutela nell'ordinamento.

Ricondotta dunque la fattispecie della diffamazione a mezzo di opera dell'ingegno (letteraria prima e cinematografica poi) nell'ambito della tu-

³ Secondo la Cassazione, infatti, « *l'art. 21 Cost. trova un preciso limite nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo imposto dall'art. 2 e nel principio di pari dignità sociale sancito dall'art. 3 della stessa legge fondamentale della Repubblica, che tende non solo a rimuovere ogni causa determinante la degradazione dell'individuo ma anche ad impedire che il singolo membro della comunità esprima sull'altro, senza alcuna veste ufficiale, giudizi degradanti di indegnità* ».

⁴ Nel testo della decisione viene precisato a quali condizioni l'esposizione offerta debba considerarsi « *scevro di avversione emotiva* », in particolare indicandosi che anche nell'ambito di una ricostruzione critica si debba procedere alla « *enunciazione di proposizioni congetturali* » soltanto « *col*

massimo di cautela e di moderazione per avvertire il lettore del valore relativo dell'affermazione », e che deve poter emergere dal complesso dell'opera che l'autore abbia attentamente valutato « *la coesistenza di ogni elemento positivo e negativo nel tentativo di ricostruzione dell'ipotesi storica e nel delineare il carattere dei personaggi partecipi nelle vicende narrate* ». È da ritenersi, dunque, un'opera apertamente ed ingiustamente offensiva quando essa contiene una valutazione soltanto superficiale o parziale degli elementi fattuali, accompagnata da giudizi particolarmente perentori o sprezzanti, o da toni aspri o scandalistici uniti ad allusioni ironiche ed espressioni sarcastiche fondate su congetture o mere ipotesi non dimostrate, tali da creare rappresentazioni falsate.

tela e dei limiti dell'art. 21 Cost., la Corte sottolinea che anche l'autore di tali opere, seppur libero di esercitare con essa una legittima critica (storica, politica o anche artistica), deve ritenersi gravato dall'onere di fedeltà rispetto ai fatti da cui avesse preso spunto per la sua rielaborazione; e ciò soprattutto con riguardo a quei fatti che sono idonei a caratterizzare l'operato, la personalità e la moralità dei personaggi reali coinvolti nelle vicende rappresentate, a nulla rilevando la circostanza per cui il carattere artistico dell'opera ammetterebbe di per sé una qualsiasi deformazione o astrazione dell'elemento storico-narrativo dalla realtà, giustificata da particolari intenti drammatici e inevitabilmente fondata su semplificazioni e contrapposizioni schematiche d'effetto.

Proprio a questo proposito la Suprema Corte ha colto, seppur implicitamente, la maggiore portata potenzialmente lesiva della pellicola cinematografica rispetto allo scritto, poiché la prima, mediante l'uso delle immagini e l'integrazione artificiosa di recitati, sequenze, inquadrature, scene e parti musicali, risulta intrinsecamente atta a rappresentare momenti ed accadimenti con una drammaticità particolarmente estremizzata, idonea a trascinare lo spettatore sin dentro il punto di vista prescelto dall'autore, fino ad instillargli, in qualche caso, un vero e proprio dubbio tra significante e significato, tra finzione rappresentativa e reale rappresentato, inducendo così l'elaborazione di giudizi per lo più orientati.

Per quanto attiene all'onere di fedeltà imposto all'opera filmica per lo più di tipo documentaristico o storiografico, la Cassazione precisa che esso è destinato inevitabilmente a pesare in misura tanto più incisiva quanto più le vicende narrate e rappresentate, i personaggi coinvolti o i fatti che le ispirino facciano parte della cronaca recente o, comunque, di un recente passato, e rispetto ai quali inevitabilmente non è potuta avvenire quella necessaria sedimentazione di ricostruzioni e valutazioni che è indispensabile a dar vita ad una serena rappresentazione degli avvenimenti⁵.

2.2. Sullo stesso tema della lesione dei diritti della personalità attraverso l'opera filmica, successivamente alla soprarichiamata sentenza della Cassazione, si riscontrano, per lo più, pronunce della giurisprudenza di merito e, tra queste, molte delle decisioni più rilevanti sono ordinanze giunte all'esito di procedimenti cautelari: con ordinanza del 30 marzo 1984, la Pretura di Roma ha affrontato un caso di lesione dell'onore e della reputazione per mezzo di un film documentario⁶, in cui le

⁵ Precisa inoltre la Corte « che la possibile "sprivatizzazione" del personaggio storico, a differenza di quanto avviene per i soggetti che interessano le nostre quotidiane vicende, risolve in radice ogni dubbio. Perché nessuna questione si pone quando nell'animo dei contemporanei sia inerte ogni reazione emotiva di approvazione o di biasimo per fatti già consegnati, nel bene e nel male, ad un irrevocabile passato, costituente oggetto di solo apprendimento culturale o di curiosità erudita o di nuove proposte e prospettive ese-

getiche, nella contemplazione dell'accadimento, che sarebbe arduo e vano giudicare in termini di concorrenti responsabilità individuali. (...) Ma non altrettanto avviene quando il giudizio di valore si riferisca a personaggi storici sui quali sia ancora aperta e viva la discussione, la cui figura non sia, dunque, remota e velata dal tempo; o che siano addirittura viventi ».

⁶ Pretura Roma, ord. 30 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2, 728, relativa al film « Dolce e Selvaggio ».

scene incriminate rappresentavano l'uccisione di un uomo, indicato come militare dell'esercito iracheno, avvenuta da parte dell'esercito iraniano con particolare violenza e raccapriccio. Secondo la decisione del Pretore, tale sequenza è idonea ad offendere in modo significativo la reputazione e l'immagine (*lato sensu* intesa) della nazione iraniana, in quanto, avvalendosi della particolare forza suggestiva del mezzo cinematografico, ingenera nello spettatore l'idea che lo stato iraniano, in guerra, compia crudeltà nei confronti del nemico, che oltrepassa il grado di violenza normalmente insita nella guerra stessa.

Ciò che difettava, secondo la valutazione dell'autorità giudiziaria, era il requisito della veridicità dei fatti riprovevoli attribuiti a terzi, sancendo, nel contempo, che ben può un'opera cinematografica risultare lesiva dell'onore e della reputazione altrui, a nulla rilevando il carattere artistico dell'opera stessa e, dunque, soggiacendo anch'essa ai limiti riconducibili all'art. 21 Cost. e, in particolare, a quelli imposti all'esercizio del diritto di cronaca. Quando, appunto, i fatti rappresentati sono di per sé idonei ad indurre tra il pubblico giudizi negativi sulla integrità morale di una o più persone, dovrebbero necessariamente essere riportati assieme alla prova concreta che essi siano avvenuti e in quel determinato modo piuttosto che in un altro, a maggior ragione nel contesto di un film cui sia riconosciuto un carattere prevalentemente documentaristico⁷.

Anche in questa pronuncia, si riscontra un riconoscimento della potenzialità espressiva dell'opera filmica, per sua natura, assai più incline — rispetto alla stampa od altri mezzi di comunicazione tradizionali — ad ingenerare nei destinatari del messaggio finale giudizi fermi sugli avvenimenti e sui soggetti rappresentati, avvalendosi della particolare forza suggestiva di questa arte.

2.3. L'impostazione che tende a scriminare una scena lesiva dei diritti della personalità altrui unicamente in presenza del requisito della verità dei fatti narrati, viene confermata da un'ulteriore ordinanza della Pretura di Roma del 25 maggio 1985⁸; secondo tale pronuncia, in mancanza del rispetto del cosiddetto dovere di verità imposto agli autori dell'opera filmica, nella valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, le

⁷ Sottolinea il Pretore, nell'ordinanza in esame, che «la mancata precisazione della fonte di provenienza delle sequenze e del commento in oggetto rileva al fine di escludere che, nella specie, possa invocarsi da parte dei resistenti l'art. 21 Cost., che riconosce e garantisce il diritto di cronaca, poiché tale diritto non è tutelato illimitatamente, bensì incontra dei limiti inerenti proprio alla veridicità dei fatti divulgati, nonché del rispetto dei diritti della personalità altrui (onore, reputazione, ecc.). Ora, è evidente che, nel caso in esame, i registi e i produttori del film siano andati ben al di là dei menzionati limiti del diritto di cronaca, in quanto la scena ed il commento per cui è causa non solo le-

dono in modo rilevante la reputazione dello Stato iraniano (lesione che sarebbe giuridicamente irrilevante, se i fatti attribuiti a tale Stato fossero dimostrati come veri), ma — soprattutto — sono del tutto privi di attendibilità, mancando qualsiasi elemento che ne certifichi l'autenticità».

⁸ Pretura di Roma, ord. 25 maggio 1985, in questa Rivista, 1985, 988; la pronuncia riguardava la vicenda giudiziaria avviata intorno alla metà del secolo scorso dagli eredi di Claretta Petacci, oggetto di numerose rappresentazioni sceniche, per tutelarne l'identità personale e la reputazione. Sul tema, cfr. P. LAX, *Riservatezza ed identità personale tra cronaca e storia*, in *Dir. aut.*, 1986, 182.

ragioni pure artistiche e divulgative dell'opera stessa, non possono mai prevalere sulle conseguenze lesive per la reputazione del rappresentato che esse possono giungere ad arrecare.

2.4. Anche con l'ordinanza del 6 febbraio 1990, la Pretura di Roma ha ribadito l'orientamento suesposto, accogliendo la richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza da chi abbia evocato in giudizio società produttrice e coautori di film, lamentando che la rappresentazione cinematografica di se stesso, chiaramente identificabile nonostante l'attribuzione di un cognome di fantasia, faccia emergere caratteristiche deformanti e deteriori della personalità non rispondenti al vero, non pertinenti alla dimensione notoria della sua persona e comunque lesive dell'onore, del decoro e della reputazione⁹.

A fondamento della decisione assunta, il giudice ha sottolineato come il diritto a veder rispettato il proprio onore e la propria reputazione, e più in generale, la propria personalità, è destinato a prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero ed anche di espressione artistica, poiché il corretto bilanciamento tra i suddetti diritti, tutti di rango costituzionale, non può assolutamente prescindere dall'osservanza del principio di verità dei fatti narrati e/o rappresentati¹⁰.

A nulla rileverebbe, secondo l'ordinanza in esame, che l'opera potenzialmente lesiva sia una creazione artistica protetta dalla legge sul diritto d'autore, non potendosi neanche invocare in questo caso un diritto dell'autore a procedere — ex art. 97 legge 633/1941 — ad un libero « ritratto » (o rappresentazione personale) di un soggetto che, benché esso non sia stato autorizzato, risulti in qualche modo giustificato dalla presunta notorietà dello stesso o dell'interesse pubblico relativo a fatti che lo abbiano visto come protagonista, soprattutto qualora i fatti poi effettivamente rappresentati non siano tutti legati alla dimensione notoria acquisita¹¹.

⁹ Pretura di Roma, ord. 6 febbraio 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 3020, relativa al film « *Il Grande Blu* », sulla vita dei due grandi sportivi Enzo Maiorca e Jaques Mayol. Il primo lamentava una proiezione inesatta della sua personalità, nonché la lesione del proprio decoro ed onore dovuta alla falsa attribuzione di atti ed opinioni non veri, tali da creare una immagine caricaturale di sé.

¹⁰ Si legge, invero, testualmente che: « nell'accezione più ampia di diritto al rispetto della dignità personale, di cui all'art. 3 Cost., converrà notare che al solo limite sancito espressamente dall'art. 21 Cost. alla libertà di pensiero, se ne accompagni un altro, di carattere non testuale ma logico, costituito dal rispetto della verità, mettendosi quindi in risalto come, unicamente in questo caso, sia lecito passare all'esame dell'ulteriore quesito se sia consentita, alla luce dei principi costituzionali, la narrazione di fatti veri ma

offensivi della reputazione della persona ».

¹¹ Si precisa nell'ordinanza che « ove pure, in denegata ipotesi, si volesse ammettere l'aderenza al vero della rappresentazione (del ricorrente, n.d.r.) risultante dal personaggio (...), resterebbe da riconoscere, secondo quanto viene segnalato in dottrina, che l'interesse pubblico si spinge fino alla conoscenza di tutte quelle vicende che hanno contribuito in modo decisivo o rilevante alla formazione della personalità nota e di tutte quelle vicende in cui la personalità si è estrinsecata in modo rilevante, dovendosi invece arrestare di fronte a quelle vicende che sono irrilevanti per la conoscenza della formazione e dell'estrinsecazione della personalità. (...) Non sembra (...) che possa rispondere a finalità sociali di divulgazione o di informazione la rappresentazione di un tale personaggio o sotto il profilo di vicende strettamente private che, in quanto tali,

2.5. Con l'ordinanza del 6 dicembre 1993, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio secondo cui nella ricostruzione cinematografica di un fatto di cronaca recente, il pur legittimo esercizio del diritto di critica non consente all'autore dell'opera di mostrare come realmente avvenuti episodi della vita quotidiana dei soggetti rappresentati che si rivelino lesivi dei diritti della personalità di questi ultimi, stante l'impossibilità di provarne l'effettiva verifica storica¹². In questa vicenda, il Tribunale ha affrontato anche il tema della critica, cioè che l'opera cinematografica, nel suo percorso narrativo, non sia fedelmente legata al resoconto dell'accadimento storico, ma possa anche rielaborare avvenimenti secondo una prospettiva personale dell'autore, tale da indurre lo spettatore a formulare giudizi di valore sulle persone rappresentate nell'opera stessa. E sul punto, invero, il Tribunale ha affermato la piena legittimità di esprimere, nell'ambito della manifestazione del proprio pensiero, opinioni e critiche su personaggi e avvenimenti anche con toni vivaci ed aspre sottolineature, purché ciò non travalichi il limite della denigrazione gratuita della persona; all'opera cinematografica, quale frutto dell'attività creativa ed artistica di chi la realizza, è, infatti, riconosciuta la possibilità di ampia rielaborazione e valutazione di vicende che abbiano avuto risalto nell'opinione pubblica, proponendo quindi al riguardo impostazioni originali rispetto ad una anonima e piatta prospettazione dei fatti rappresentati. Il riconoscimento di tale diritto non può tuttavia comportare la compressione o la svalutazione dell'altrui diritto costituzionalmente garantito dell'onore, della reputazione e dell'identità personale.

Pertanto, ritenuto in astratto perfettamente legittimo il diritto degli autori del film di valutare anche aspramente il comportamento di personaggi rappresentati nell'opera, a conclusioni diverse deve giungersi se, a tale impostazione critica, si accompagna la rappresentazione dei fatti non veritieri oggettivamente idonei a porre costoro in una luce ambigua, denigratoria della loro persona, se non addirittura ripugnante.

Ciò che, dall'esame delle motivazioni della pronuncia, appare essere, dunque, l'elemento determinante per l'accertamento della lesione dei diritti della personalità è il requisito della verità, cioè l'attribuzione a personaggi reali di atti e comportamenti non corrispondenti al vero, o comunque la cui rispondenza storica non è dimostrata. E il parametro della verità dei fatti rappresentati non può mai far posto, neanche nell'ambito di una creazione artistica, al criterio della cosiddetta verosimiglianza, che, per la sua inevitabile sfuggevolezza e soggettività, non può certamente essere utilizzato come solido criterio discriminante per valutare la legittimità o meno dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica. E, richiamando il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza del 1979, il Tribunale ha sottolineato che l'onere di aderenza alla verità dei fatti (e con esso, dell'esercizio della dovuta cautela nella pur legittima espres-

paiono funzionali unicamente ad esigenze di mera curiosità e di sollecitazione del gusto del pettegolezzo, ovvero sotto il profilo di vicende che, sia pure legate in qualche modo all'attività per la quale (il ricorrente, n.d.r.) ha acquistato fama, restano però pur sempre estranee ad una reale vo-

lontà di indagare e di conoscere la genesi, lo sviluppo, la realizzazione di una personalità ».

¹² Tribunale di Roma, ord. 2 febbraio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 1023, relativa alla rappresentazione del Dott. Vincenzo Geraci nel film « *Giovanni Falcone* ».

sione del diritto di critica) deve ritenersi tanto più incisivo quanto più gli avvenimenti e i personaggi rappresentati appartengano alla cronaca recente e non possano dunque essere collocati in una dimensione storica, dove la naturale sedimentazione delle vicende operata dal trascorrere del tempo consente anche ricostruzioni più spregiudicate ed ardite.

2.6. Qualche anno dopo, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 febbraio 1996 n. 978, pur aderendo alla concezione monistica dei diritti della personalità, formula una precisa distinzione degli stessi all'interno di un unico gruppo ed affronta il tema del loro potenziale conflitto e necessario bilanciamento con il diritto di cronaca e di critica per mezzo dell'opera cinematografica¹³.

Nel prendere in considerazione ormai il diritto all'identità personale, come il diritto ad essere fedelmente rappresentati all'interno di un'opera filmica, da intendersi come il diritto ad essere identificato in modo veritiero, sia nella propria dimensione materiale che spirituale, come anche nella proiezione esterna o sociale della propria persona secondo il comune sentire e percepire¹⁴, la Suprema Corte risolve il suindicato conflitto con la libertà di espressione e di critica a favore di quest'ultima, a condizione che ricorrano però tutte e tre le condizioni già sancite dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa: a) l'utilità sociale della notizia, b) la verità dei fatti narrati o divulgati, c) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto denigratorio.

Una volta accertato dunque che sussista un determinato interesse sociale nella ricostruzione di determinate vicende storiche o di fatti legati a determinati personaggi reali, il ruolo decisivo, ai fini del suddetto bilanciamento e della valutazione della eventuale condotta antigiuridica, viene attribuito al criterio della verità, laddove il giudice è chiamato a valutare se, al tempo della creazione dell'opera, sussistessero sufficienti elementi di fatto a supporto della ricostruzione offerta nel film. E, sul piano della verità, è fondamentale l'immagine che il personaggio rappresentato abbia dato di sé nella sua proiezione esterna (ad esempio, nei rapporti con gli organi di stampa, nelle occasioni pubbliche), o che dai suoi comportamenti sia stato lecito dedurre, assieme agli inequivocabili dati fattuali che hanno caratterizzato la sua esistenza.

¹³ Cassazione civ. sez. I, sentenza del 7 febbraio 1996 n. 978, relativa allo sceneggiato televisivo dal titolo «L'Appello» riguardante la vicenda dell'uccisione del calciatore Luciano Re Cecconi.

¹⁴ Si legge, nella parte motiva della sentenza che «l'identità personale è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato

il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato comunque ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche.» Si precisa inoltre che l'identità personale «deve essere intesa non in senso soggettivo, come opinione che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva».

Da segnalare, tuttavia, nonostante l'indubbia decisività del requisito della verità, il richiamo della Cassazione anche al principio della continuità durante la narrazione filmica; secondo la Corte, quest'ultima deve essere caratterizzata da obiettività ed essere libera dall'*animus nocendi*, a nulla valendo, dunque, quale scriminante di eventuali intemperanze espositive, il carattere creativo dell'opera.

2.7. Con sentenza del 22 giugno 1998, il Tribunale di Roma ha affermato nuovamente il principio dell'obbligo di controllo della veridicità delle vicende narrate¹⁵; ancora, dunque, il requisito della verità contrassegna la narrazione all'interno di un'opera cinematografica per l'apprezzamento della lesione dei diritti della personalità. Secondo il Tribunale, sebbene l'opera cinematografica non possa assimilarsi alla stampa giornalistica, qualora essa manifesti un intento documentaristico e contenga la rappresentazione di personaggi reali e riconoscibili, appartenenti alla cronaca recente, deve comunque osservarsi l'obbligo di controllo della verità dei fatti narrati. Sussiste pertanto, secondo l'interpretazione offerta dal giudice capitolino, la lesione del decoro e dell'onore se le vicende narrate non sono rispondenti al vero o comunque non sono state vagliate dal preventivo accertamento di rispondenza al vero.

Precisa il Tribunale che la scelta di rappresentare personaggi reali, sia pure attraverso le tipiche suggestioni dell'opera cinematografica, non può elidere il successivo controllo di veridicità delle vicende narrate, necessario per poter escludere l'illegittimità dell'eventuale risultante giudizio di indegnità sulla persona, attraverso la personale responsabilità che ciascuno deve assumersi in relazione alle azioni commesse. E quando un film palesa un obiettivo quasi documentaristico, proponendosi di adempiere ad una funzione largamente informativa, strumentale alla sollecitazione di una critica da parte dello spettatore, la libertà dell'espressione artistica si presta, per ciò solo, ad essere fatta oggetto di un controllo più incisivo in ordine alla verità dei fatti narrati. Prosegue il Tribunale affermando che se appare riduttivo, in relazione alla stessa natura giuridica dell'opera cinematografica come frutto di uno sforzo creativo, valutarne il contenuto alla stregua di un preteso diritto di cronaca o, se si vuole, di ricostruzione storiografica, di certo l'interesse alla conoscenza pubblica di certi fatti di cui un determinato film si faccia espressione ultima non può non misurarsi con il principio della verità dei fatti rappresentati.

E se vi è un dubbio circa la verità, o meno, di fatti determinati, il soggetto che intende rappresentarli a mezzo di opera cinematografica è obbligato ad astenersi dal diffonderli fino a quando lo stato di dubbio non si traduca in certezza positiva. Diversamente, infatti, si rischierebbe di elevare al grado di diritto di rango costituzionale ex art. 21 Cost., le manifestazioni di pensiero dubbiose o addirittura a carattere tendenzioso, perché non preventivamente passate al vaglio di un controllo di veridicità.

Pertanto, secondo il Tribunale, la rappresentazione di sospetti più o meno fondati, di insinuazioni, di verosomiglianze ricavate per indu-

¹⁵ Tribunale di Roma, 22 giugno 1998, in questa *Rivista*, 1999, 622, relativa alla rappresentazione del dott. Bruno Contrada all'interno del film « *Giovanni Falcone* ».

zione, non può mai coincidere con la verità delle vicende oggetto di narrazione. Infatti, il pieno rispetto della persona umana impone che l'immagine di un individuo, ove pure realmente coinvolto in fatti che destano riprovazione, non sia ulteriormente peggiorata, attraverso l'attribuzione, più o meno diretta, di fatti la cui paternità non risulta affatto provata, con la conseguenza ultima che anche colui che abbia riportato condanne per gravissimi delitti, come tale già disistimato presso la collettività, ben può risultare soggetto passivo di diffamazione¹⁶.

Né, secondo il Tribunale romano, in queste fattispecie, può ritenersi efficace la scriminante del diritto di critica, apprezzata come corretto e legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ed anzi incentivato, nella sua innegabile attitudine a contribuire alla formazione di opinioni personali, atteso che tale diritto deve necessariamente provenire da un nucleo di fatti rispondente al vero; la verità storica è, dunque, condizione essenziale perché la critica possa essere recepita e rielaborata. Un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti altrui sganciata da un riferimento fattuale preciso o, comunque, da una serie di riferimenti fattuali reali che rendano, quanto meno, verosimile una certa ricostruzione di vicende o avvenimenti, degrada al rango di mera insinuazione, a contenuto gratuitamente denigratorio.

2.8. Con riguardo all'opera cinematografica che si propone di assolvere anche una funzione documentaristica e di cronaca giudiziaria, significative sono le due ordinanze emesse dal Tribunale di Roma nel 2002 a seguito di un procedimento cautelare d'urgenza¹⁷. Il Tribunale, assimilando la cronaca giudiziaria a mezzo stampa a quella attraverso il mezzo cinematografico, riconosce, anche in quest'ultimo diverso ambito espressivo, che l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende di rilievo sociale deve trovare un corretto bilanciamento con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, che impone di evitare di proporre ricostruzioni di vicende che siano strumentali ed esorbitanti i reali accertamenti dell'autorità giudiziaria. Ciò sta a significare, in altri termini, che è legittimo il diritto di cronaca giudiziaria a mezzo di opera cinematografica a condizione che sussista il requisito della verità della narrazione. La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ove quanto riferito sia fedele al contenuto del provvedi-

¹⁶ Cassazione civ. 13 maggio 1958 n. 1563, in *Foro it.*, 1958, I, 1116 e Cassazione civ. 31 maggio 1966 n. 1446. Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di diffamazione, la reputazione, che per taluni aspetti sia stata compromessa, può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni inerenti ad altri profili, atteso che appare disonorevole alla sensibilità e alla coscienza sociale l'attribuzione, pure a fronte di un delitto commesso, di una pluralità di moventi storicamente privi di riscontro, qualificanti in senso negativo la personalità dell'autore (cfr. Cassazione pen. 6 giugno 2002, in questa *Rivista*, 2004, 108). In senso contrastante, cfr. Cassazione pen. 4 dicembre

1991 e Corte di Appello di Roma, 14 febbraio 2005, in questa *Rivista*, 2005, 256, secondo cui l'attribuzione di un fatto falso ad una persona dalla reputazione già compromessa per gravissimi reati è insusciabile di esplicitare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando un fatto destinato ad apparire minore.

¹⁷ Tribunale di Roma, ord. 26 marzo 2002, in questa *Rivista*, 2002, 818 e l'ordinanza del 10 maggio 2002 resa in sede di reclamo, pubblicata anch'essa in questa *Rivista*, 2002, 821, entrambe relative al film «*I banchieri di Dio*» che ripercorre la vicenda che ha portato alla morte il banchiere Roberto Calvi.

mento stesso, senza alterazioni, travisamenti o prese di posizione che anticipino l'accertamento dei fatti¹⁸.

In questo senso, dunque, durante la narrazione scenica, le vicende giuridiche e il contenuto di atti e provvedimenti giudiziari possono essere riportati con i chiarimenti e le spiegazioni necessarie a rendere comprensibile allo spettatore gli accadimenti, evitando, però, omissioni significative, ricostruzioni di fatti non conformi agli accertamenti od alle indagini ed una certa caratterizzazione dei personaggi non propria di una ricostruzione documentaristica. Così non può essere ammessa, ai fini del rispetto del requisito della verità della narrazione filmica, l'offerta parziale di informazioni giudiziarie che, lungi dal proporre una ricostruzione completa ed obiettiva, è solo funzionale ad una tesi interpretativa che l'autore intende fornire al pubblico.

Nella successiva ordinanza emessa in sede di reclamo e relativa alla medesima vicenda giudiziaria, il Collegio compie, rispetto al precedente giudice, un'analisi più penetrante sull'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria tramite l'opera cinematografica. Nel ribadire come siano pur sempre fondati, attuali e validi i principi sanciti dalla giurisprudenza in ambito di cronaca giudiziaria a mezzo stampa, il Tribunale, tuttavia, ritiene che non si debba procedere ad una totale assimilazione tra l'opera cinematografica e la stampa. Non si può, infatti, secondo questa interpretazione, operare una meccanica trasposizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi tener conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa propria dell'opera filmica e dunque l'utilizzazione del mezzo cinematografico per finalità informative comporta necessariamente alcune valutazioni specifiche¹⁹.

Affinché dunque possa ritenersi operante la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, occorre tenere presente che nell'opera filmica le immagini possiedono una sicura carica evocatrice e sono tali da produrre forti impulsi emotivi nello spettatore, tali da suggerirgli prospettive e conclusioni anche non direttamente ed apertamente esplicitate attraverso il linguaggio verbale; le immagini, pertanto, impongono, a differenza del testo scritto, la necessità di analizzare non soltanto le parole pronunciate, ma l'intero contesto entro cui il film si snoda e cioè le sequenze e la concatenazione delle immagini, la scelta e la caratterizzazione dei personaggi, le loro espressioni facciali, i primi piani e gli interventi musicali.

La peculiarità propria delle opere cinematografiche quindi impone, secondo il Collegio, un'analisi più accurata con riferimento ai requisiti della verità del fatto e della continenza, al fine di verificare se tale rielaborazione artistica abbia o meno comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati, ovvero se l'impiego delle tecniche espressive che ricercano l'effetto, quali le inquadrature, i primi piani, le espressioni degli

¹⁸ Tribunale di Roma, ord. 26 marzo 2002, cit.

¹⁹ Secondo il Tribunale, ord. 10 maggio 2002, cit., «l'opera cinematografica, anche quella più strettamente aderente alla riproduzione di fatti di cronaca, è pur sempre il frutto dell'attività creativa

di chi la realizza ed i canoni della narrazione filmica comportano necessariamente una personale rielaborazione della vicenda narrata che diviene spettacolo, tanto da divenire inscindibilmente connessa alla interpretazione del suo autore».

attori, si traduca in una inutile quanto ingiustificata aggressione del soggetto rappresentato, esorbitante quindi dallo scopo informativo. Il che significa, in altri termini, compiere, in considerazione della elevata potenzialità lesiva del mezzo, un accertamento particolarmente penetrante circa l'esistenza dei requisiti necessari per la scriminante attraverso un esame assolutamente completo dell'opera filmica, che contempi non solo i testi utilizzati, ma l'intera gamma di soluzioni espressive proprie della tecnica cinematografica.

2.9. Si discosta parzialmente dall'orientamento ora delineato una recente pronuncia della Cassazione²⁰, la quale traccia una profonda differenziazione tra l'attività giornalistica, sia essa di tipo saggistico o documentaristico, e l'espressione artistica, attuata per mezzo di opere teatrali, letterarie o cinematografiche.

Secondo l'interpretazione resa dalla Suprema Corte, l'attività giornalistica persegue lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore delle informazioni, delle notizie, dei fatti o delle vicende, tutte esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi una dissertazione che abbia un contenuto politico, narrativo, giornalistico o storico.

L'opera artistica, invece, secondo la Cassazione, quale frutto dell'ingegno e dell'intelletto umano si differenzia dalla mera narrazione di informazioni, notizie, fatti e vicende in quanto vi è il requisito della creazione, ossia di quella particolare capacità dell'artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all'affermazione di ideali e valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone. E proprio per raggiungere questa espressione creativa, l'opera dell'ingegno si sviluppa attraverso toni a volte elegiaci, altre volte drammatici o comici, utilizzando metafore, paradossi e iperboli ed esagerando nella descrizione della realtà.

E secondo la Cassazione, proprio questa peculiarità dell'opera artistica che tende a deformare la realtà, impone all'interprete — che deve apprezzare i casi di preteso attentato ai diritti della personalità — un accertamento diverso rispetto a quello comunemente svolto con riguardo all'attività giornalistica e documentaristica. Pertanto, seguendo questa differenziazione, *«per considerare effettivamente leso l'altrui diritto della personalità, non è sufficiente accertare che l'opera artistica non sia veritiera, in quanto l'arte non è affatto interessata, né deputata ad esprimere la realtà nella sua verità fenomenica; così come il lettore o lo spettatore di un'opera artistica o teatrale o cinematografica non si aspetta di essere posto al corrente di notizie vere, attendendosi, piuttosto, la manipolazione della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali»*.

²⁰ Cassazione civ., sez. III, 7 maggio 2009 n. 10495, in questa *Rivista*, 2009, 469, relativa ad un monologo di arte drammatica in cui un attore utilizzando un lin-

guaggio metaforico si duoleva di tutti quei bambini vittime della furia omicida delle loro madri, menzionando anche il caso del piccolo Alfredo Rampi.

Allora, prosegue la Corte, affinché possa effettivamente ritenersi concretizzata la lesione dei diritti della personalità altrui, non basta accertare che il contenuto dell'opera artistico non sia veritiero, ma occorre anche che la pretesa offesa sia stata arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l'espressione sia percepita dal fruitore come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell'onore e dell'altrui reputazione²¹.

In sostanza, secondo questo indirizzo interpretativo, per l'accertamento della diffamazione a mezzo di opera cinematografica, possono essere utilizzate espressioni di qualunque tipo, anche lesive dell'immagine altrui, purché siano strumentalmente e funzionalmente collegate alla forma espressiva ed artistica dell'opera e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto coinvolto.

3. CRITERI INTERPRETATIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ TRAMITE OPERA CINEMATOGRAFICA.

Dalla casistica riportata, possiamo tracciare alcune linee guida che possono essere di aiuto all'interprete nella valutazione della lesività delle espressioni proferite all'interno di un'opera cinematografica o di un'opera televisiva, dato che entrambe utilizzano il linguaggio delle immagini in movimento. Come rilevato, sia le opere cinematografiche che quelle televisive, quali risultato della libertà di espressione, possiedono un ontologico potenziale offensivo per i diritti della personalità altrui ben superiore a quello prodotto dall'esercizio del diritto di cronaca attraverso dei resoconti e delle inchieste giornalistiche e ciò proprio in considerazione del mezzo espressivo utilizzato. È innegabile, infatti, che l'immagine in movimento sviluppi per il fruitore una carica emotiva ed una forza espressiva che il testo scritto non possiede²². Ciò è realizzato attraverso la sequenza delle immagini a cui si accompagna la scelta delle inquadrature, dei tempi e degli effetti sonori o musicali che si uniscono ai testi ed alla loro interpretazione da parte dei personaggi dell'opera cinematografica²³. Possono essere utilizzate più o meno raffinate tecniche ad effetto che sono idonee ad indurre lo spettatore a formulare ricercati giudizi sui fatti narrati o sulle persone (reali) rappresentate, orientandone, in tal modo, la capacità di apprezzamento; diversamente, in assenza di tali tecniche, cioè con una narrazione non enfaticizzata, equilibrata nella rappresentazione scenica, compiuta, priva quindi di lati volutamente ambigui e scevra, altresì, da

²¹ Afferma la Corte che, diversamente, addirittura, verrebbe meno l'esistenza stessa dell'illecito aquilano.

²² In tema di espressione attraverso opere cinematografiche (o televisive), U. IZZO, *La critica per immagini: un diritto virtuale?*, in questa *Rivista*, 1994, 343, sostiene, forse esaltando a dismisura la potenza delle immagini in movimento e non considerando, nel contempo, il profilo soggettivo del loro fruitore, che il diritto alla critica esercitato attraverso le sequenze dell'o-

pera filmica non esista e questo per la naturale difficoltà che lo spettatore incontra nel distinguere l'interpretazione critica dalla prospettiva così fortemente reale offerta dall'immagine; per questo, dunque, sarebbe estremamente difficile separare la critica dal fatto, dal momento che l'immagine sarebbe di per sé ontologicamente cronaca.

²³ Sul punto, sia consentito il rimando a P. SAMMARCO, *Film verità e diritto di cronaca*, in questa *Rivista*, 1999, 630.

toni suggestivi e ricercate sottolineature musicali, il giudizio dello spettatore non giungerebbe alle medesime conclusioni.

Proprio per queste ragioni, occorre effettuare, diversamente dai casi di lesione dei diritti della personalità per mezzo della stampa, una valutazione che tenga conto della diversa natura dell'opera che tenga presente tutte le sue formule e tecniche espressive. In questo esame, dovrà, pertanto, aversi riguardo anche al tipo di opera cinematografica asseritamente lesiva.

Tenendo in considerazione tale ultimo aspetto, possiamo distinguere sostanzialmente quattro tipi di opere filmiche:

- (i) quelle a carattere documentaristico o storico;
- (ii) le opere cinematografiche di fantasia, in cui non si ripercorrono o non vengono narrati vicende o fatti realmente accaduti;
- (iii) le *fiction* in cui sono mescolati elementi di verità storica ed elementi propri della finzione;
- (iv) le satire cinematografiche.

3.1. OPERE CINEMATOGRAFICHE DI TIPO DOCUMENTARISTICO O STORICO.

Nella prima categoria, quella inerente alle opere a carattere documentaristico o storiografico o comunque di ricostruzione storica, vi è un rilevante limite alla libertà di espressione rappresentato dalla veridicità dei fatti divulgati, vincolo collegato al rispetto dei diritti della personalità altrui. Si richiede in questi casi, ai fini della esclusione dell'antigiuridicità delle rappresentazioni ivi contenute, un certificato di autenticità o comunque di comprovata attendibilità degli elementi che compongono quel percorso narrativo dell'opera.

Va osservato che l'opera cinematografica, anche quella più strettamente aderente alla riproduzione di fatti di cronaca, è sempre il frutto di un'attività creativa di chi la realizza, in quanto i canoni della narrazione filmica comportano necessariamente una rielaborazione delle vicende narrate secondo le forme dello spettacolo. Ma l'intervento rielaborativo degli autori non può spingersi fino al punto di alterare la veridicità dei fatti inseriti nella trama.

Il requisito della verità va inteso come fedele corrispondenza tra la narrazione cinematografica e le vicende così come si sono svolte realmente nel passato e deve riferirsi a quella esattezza o conformità che risulta al momento in cui l'opera filmica è diffusa, non potendo vicende successive incidere sull'apprezzamento della lesività.

Inoltre, più la vicenda narrata per mezzo dell'opera filmica o i personaggi in essa rappresentati appartengono alla storia recente, e più il requisito della veridicità deve essere osservato; diventa attenuato quando, invece, i fatti o i personaggi narrati hanno avuto una loro compiuta dimensione storica ed il giudizio su di essi è già insito, con tutte le sue coloriture, nella collettività e, per queste ragioni, vengono consentite anche delle ricostruzioni più estroverse ed avventate, talvolta anche prive di elementi di prova, basate cioè su mere supposizioni o teorie non dimostrate.

All'interno della categoria delle opere a carattere documentaristico o storico, rientrano a pieno titolo anche le opere filmiche che ripercorrono fatti di cronaca giudiziaria. In questi casi, il rispetto del requisito della

verità fa sì che le ricostruzioni delle vicende narrate nell'opera cinematografica siano aderenti agli atti processuali, o comunque conformi agli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria. In definitiva, il parametro della verità viene soddisfatto quando la narrazione filmica riproduce fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario, senza alterazioni, omissioni, travisamenti o prese di posizione che anticipino l'accertamento dei fatti. E la verità viene soddisfatta attraverso un quadro informativo completo ed obiettivo che non tralasci di contemplare ulteriori o successivi provvedimenti giudiziari che, qualora non considerati, darebbero credito ad una tesi interpretativa funzionale al risultato voluto dagli autori dell'opera cinematografica.

Quanto al requisito della continenza, l'opera filmica può riportare commenti critici a vicende e persone, ma, alla stregua dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa, non deve impiegare dichiarazioni che siano inutilmente aggressive o che costituiscano attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto rappresentato.

3.2. OPERE CINEMATOGRAFICHE DI FANTASIA.

Per quel che concerne la seconda categoria di opere cinematografiche, quelle di pura fantasia che non hanno un'aderenza con le vicende realmente accadute, può verificarsi che l'inventiva dei loro autori possa spingersi fino ad evocare personaggi reali, che possono avere un ruolo all'interno del percorso narrativo. La precipua natura di tali opere filmiche, infatti, fa sì che venga esaltata la creatività che porta il racconto ad oltrepassare il confine del reale per spingersi all'interno di un'area fantastica in cui la finzione può tuttavia contemplare marginalmente anche elementi reali, quali persone, luoghi, ambientazioni e frammenti di storia. In un siffatto contesto per lo più immaginario, lo spettatore è consapevole di assistere ad una artificiosa ricostruzione, in cui gli elementi propri del reale sono assenti o hanno un peso quasi sempre non rilevante. Infatti, quando egli si imbatte in un riferimento proprio del mondo reale, l'unione del vero con la fantasia produce una deformazione tale, che il risultato, quale sintesi della creatività degli autori, non sembra possa indurre lo spettatore a credere che sia stato scrupolosamente esercitato il diritto di cronaca, o, comunque, che quest'ultimo sia stato esercitato in modo obiettivo.

In sostanza, lo spettatore di un'opera filmica di pura finzione contenente anche dei frammenti di realtà non si attende di assistere ad una narrazione di vicende vere e dunque la trasfigurazione della realtà attraverso l'impiego della fantasia, che coinvolge personaggi realmente esistenti (o esistiti) è valutata in modo diverso, non ancorata ai criteri interpretativi dettati per la diffusione di informazioni a mezzo stampa. In questo particolare tipo di opere, infatti, manca del tutto lo scopo informativo proprio del diritto di cronaca per il perseguimento, invece, del fine artistico, che prescinde del tutto dal requisito della verità.

Pertanto, il giudice, nella valutazione delle vicende narrate all'interno di un'opera cinematografica di fantasia che si assumono essere lesive dei diritti della personalità, non dovrà compiere un controllo intrinseco sulla verità dei fatti, ma solamente, un sindacato diretto a stabilire se il princi-

pio della continenza sia stato o meno rispettato. Se, all'interno dell'opera, vi sono dichiarazioni pretestuosamente denigratorie, o sequenze di immagini in movimento prive di espressioni verbali, che sono, obiettivamente, lesive della reputazione, dell'onore, della personalità, dell'identità personale e dell'immagine altrui, il criterio secondo cui occorre osservare nell'esercizio della libertà di espressione una forma misurata, viene travalicato, risolvendosi il fatto in un attacco illecito alla persona e come tale non ammissibile o giustificabile. In questo caso, infatti, tali aggressioni debbono considerarsi ultronee ed eccessive rispetto al fine artistico che l'opera tende a perseguire. Ciò si spiega, in quanto, la libertà nell'arte (art. 33 Cost.) nella sua estrinsecazione formale, deve pur sempre confluire all'interno della libertà di espressione (art. 21 Cost.), che, come è noto, non può mai essere libera in termini assoluti, ma soggiace ai vincoli del rispetto degli altrui diritti della persona.

E, sempre con riferimento al criterio della forma espressiva, se le espressioni o le immagini in movimento all'interno dell'opera filmica sono riferite a persone reali contemporanee, più è stringente obbligo del rispetto di una forma espressiva pacata e non trasmodante in attacchi denigratori, rispetto invece a casi che coinvolgono persone del passato.

3.3. LE *FICTION* CINEMATOGRAFICHE (O TELEVISIVE).

La *fiction* è un genere di opera che sta sostituendo quello che un tempo era comunemente denominato sceneggiato. La caratteristica di tale opera filmica è di ripercorrere vicende realmente accadute accompagnandole, nella narrazione scenica, ad elementi di finzione impiegati per fini di creatività artistica. Talvolta, sullo sfondo di vicende vere, per ripercorrere liberamente il percorso narrativo, vengono creati personaggi immaginari che possono entrare in contatto con personaggi effettivamente esistiti. Vi è, in sostanza, in tale genere di opere filmiche, una commistione tra verità e finzione, in cui lo spettatore, talora, non è in grado di separare l'una dall'altra e quindi di discernere quale elemento appartiene alla realtà storica e quale alla fantasia degli autori.

La funzione cronicistica in tali opere va di pari passo con il numero di elementi di verità espressi: più la ricostruzione filmica è aderente alla realtà e maggiore è la funzione informativa dell'opera; viceversa, meno sono presenti gli elementi di verità e più alta è la finalità di puro intrattenimento perseguita.

Questo esame ha una sua rilevanza nel processo interpretativo finalizzato ad accertare la portata lesiva dell'opera, atteso che la sua funzione cronicistica o di intrattenimento incide sull'obbligo di offrire una ricostruzione dei fatti veritiera o comunque aderente alla realtà.

Se l'opera ha un taglio impresso alla narrazione eminentemente realistico, quasi documentaristico, proprio dei cosiddetti film verità, le vicende rappresentate devono sottostare al limite della verità oggettiva, inteso come fedele corrispondenza della narrazione alla realtà così come ci è stata ad oggi consegnata. Non possono ritenersi ammissibili rappresentazioni di vicende che coinvolgono persone realmente esistite (o esistenti) arricchite da particolari e descrizioni non conformi al vero o comunque non verificate, che ne deformano la figura. Ugualmente, non possono ri-

tenersi giustificati personali interpretazioni o rifacimenti delle vicende oggetto di narrazione che alterano la verità dei fatti inseriti nella trama e che pregiudicano i diritti altrui.

Senonché, oltre alla verità oggettiva richiesta per i frammenti di opera che non sono il frutto dell'immaginazione degli autori, può esserci anche una verità putativa, che la giurisprudenza è solita ammettere in tema di diritto di cronaca, quando il giornalista, con prudenza e perizia professionale abbia operato una accurata e seria verifica circa la corrispondenza al vero dei fatti resocontati; trasferendo tale principio in materia di narrazione filmica, gli autori dell'opera potranno invocare l'esimente del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività, qualora dimostrino che l'eventuale discrepanza tra l'accaduto ed il narrato, è la conseguenza di una loro erronea, ma comunque incolpevole, percezione dei fatti rappresentati. Infatti, non si può escludere che gli autori di opere cinematografiche che intendano ripercorrere fatti di cronaca, possano avere preliminarmente compiuto specifiche ricerche e verifiche in ordine alla verità dei fatti stessi e che, quindi, anch'essi possano invocare la scriminante della verità putativa.

Anche per questa categoria di opere filmiche, sussiste il limite della contenenza o della corretta forma espositiva, che, in sede cinematografica o televisiva, come già rilevato, appare oggettivamente più complesso, dato che si può ricorrere all'utilizzo di tecniche ad effetto attraverso particolari inquadrature, primi piani, ecc., volte a mettere in una luce negativa il personaggio rappresentato, così come ritrarlo in situazioni disdicevoli.

3.4. LE SATIRE CINEMATOGRAFICHE.

Un altro genere di opere cinematografiche, che trae origine dalle rappresentazioni teatrali poste in essere sin dall'antica Grecia, è rappresentato dalla satira, che secondo una precisa definizione giurisprudenziale è quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è addossata il compito di castigare *ridendo mores*, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, corretto, cioè verso il bene²⁴. Attraverso rappresentazioni cinematografiche di natura satirica, si offre al pubblico un'immagine impietosa di temi e persone ritratte, assai più corrosiva e tagliente della critica, raggiunta per mezzo di accentuate alterazioni di tratti somatici, di caratteristiche morali e comportamentali.

La giurisprudenza, in tema di satira, riconoscendole la natura artistica, ha affermato che nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualunque tipo, anche lesive dell'immagine altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira e

²⁴ Cassazione pen., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246.

non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione altrui²⁵.

Per aversi la scriminante della satira, non è necessario che la rappresentazione scenica sia connotata dal requisito della verità, ma incontra il solo limite dell'interesse pubblico e della continenza, essendo esclusa dall'ambito operativo della esimente solo la satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetta i valori fondamentali della persona e si estrinseca in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale.

Riportando tali principi, ormai consolidati, alle opere cinematografiche, realizzate in chiave ironica, paradossale e surreale, che utilizzano situazioni anche inverosimili e dipinte con iperboli che coinvolgono fatti e vicende di personaggi reali, per la valutazione della eventuale portata lesiva di tali espressioni artistiche, non si può ritenere operante il parametro della verità della notizia o del fatto rappresentato, ma, unicamente, il vincolo dell'interesse pubblico e della continenza, essendo esclusa dall'ambito della scriminante la satira che attribuisce ai soggetti ritratti condotte illecite o moralmente disonorevoli, o accostamenti volgari o ripugnanti, o casi di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della loro immagine pubblica.

Dando per esistente l'interesse pubblico alla rappresentazione satirica in forma cinematografica di fatti e vicende che coinvolgono persone reali, per essere legittima, essa deve essere intesa a sferzare i vizi, le abitudini e le concezioni di tali persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale, ma non può risolversi mai in un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata, solo perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SUL CASO IN ESAME.

L'opera all'interno della quale l'epiteto volgare è inserito è di pura fantasia e, come tale, gli autori non sono ancorati al rispetto dei parametri della veridicità dei fatti narrati, ben potendo gli stessi fare uso di ricostruzioni immaginarie frutto della loro creatività artistica. Questa particolare categoria di opere, infatti, non persegue alcun fine informativo o cronistico, ma solamente quello artistico, che, come rilevato, esula del tutto dal vincolo della verità.

Ciò che, dunque conta, nel caso in esame, ai fini dell'accertamento della lesione dei diritti della personalità, è solamente un controllo sulla forma espressiva delle dichiarazioni presenti nell'opera filmica.

²⁵ Cassazione civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411; Cassazione civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314.

Nel provvedimento in questione il giudice ammette che l'espressione contestata è «*sicuramente volgare*», ma, secondo l'interpretazione resa, risulterebbe priva di efficacia offensiva perché «*pronunciata da una persona di bassa cultura in un contesto socio culturale degradato*» e andrebbe collocata come manifestazione di un diritto di critica legittimamente attribuito al romeno, il quale viene ritenuto ostile dalla maggioranza degli italiani. Cioè, in sostanza, secondo l'argomentazione del Tribunale, l'espressione denigratoria rivolta da un personaggio di fantasia ad un persona realmente esistente sarebbe, in questo caso, una giustificata reazione critica ad un sentimento astioso e maldisposto manifestato dal personaggio reale in diverse occasioni pubbliche. E dunque questa replica andrebbe valutata come frutto di un legittimo esercizio di critica, garantito dalla norma costituzionale e, per attenuare, la forza effettivamente e chiaramente offensiva dell'epiteto, il giudice ricorre ad una soluzione interpretativa che tiene in considerazione, anziché il criterio dell'uomo medio, quello di una «*persona di bassa cultura*» che vive in «*contesto degradato*». Si tratterebbe di un'affermazione lesiva, ma dato che è stata proferita da un soggetto dotato di scarsa cultura e per di più in condizioni morali e materiali disagiate, la sua portata diffamatoria verrebbe neutralizzata.

Si tratta di una tesi insolita che non trova alcun riscontro nei consolidati principi fissati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di lesione dei diritti della personalità.

Infatti, ogni valutazione circa il parametro della continenza deve tener conto, ai fini dell'accertamento della diffamazione, il contenuto oggettivamente offensivo della frase, autonomamente considerata in base ad un comune sentire e percepire secondo il criterio dell'uomo medio, senza possibilità di conformare od adeguare la portata lesiva della dichiarazione o il suo significato, al soggetto che l'ha pronunciata.

Non è possibile giustificare espressioni che consistano in insulti, in frasi volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie per fini di creatività artistica, dal momento che anche l'espressione artistica o letteraria non può svincolarsi dai parametri indicati per la liceità del diritto di critica. È pur vero che, sull'esimente della critica, si registrano molte oscillazioni e talvolta si opera una valutazione della continenza in modo più elastico, come nel caso della critica politica durante le competizioni elettorali, ma, tendenzialmente, occorre, ai fini della scriminante, il rispetto di una forma misurata senza mai trascendere in attacchi personali.

Ed è anche vero che, ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di critica, la continenza delle espressioni va valutata tenendo presente che — a causa principalmente del mezzo televisivo — si è verificato una trasformazione del linguaggio usato da cittadini, politici, sindacalisti, giornalisti e opinion leaders. L'utilizzo di espressioni più disinvoltate, e talora anche aggressive, in molti settori della vita civile, sia essa politica, sindacale, giudiziaria o artistica, ha inevitabilmente determinato un mutamento della coscienza sociale e della sua sensibilità, nonché una vera e propria accettazione, da parte della maggioranza dei cittadini, di forme di comunicazione più permissive, di talché la loro valutazione illecita appare non più conforme a questo nuovo sentire collettivo. Tuttavia, l'unico limite che deve rimanere fermo e non superabile è rappresentato dall'esigenza di evitare che il diritto di critica si trasformi in

attacchi personali, diretti a colpire e screditare la figura morale del soggetto criticato²⁶.

Così, in tema di espressione artistica, sia essa realizzata a mezzo di opere letterarie o cinematografiche, la forma creativa che persegue anche un fine di critica sociale — conseguibile anche con personaggi di fantasia — non può scriminare offese gratuite alla persona, anche se tale estrinsecazione viene asseritamente ritenuta necessaria ai fini del risultato artistico ricercato.

PIEREMILIO SAMMARCO

²⁶ In tal senso, Cassazione pen., sez. V, 5 giugno 2007, n. 34432.